

**Consiglio di Istituto**  
**del “SAN LEONE MAGNO” in Roma**

**STATUTO**

**Articolo 1**

**COMPONENTI DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio d’Istituto, costituito nel <<San Leone Magno>> dei Fratelli Maristi delle Scuole, con sede in Roma, Piazza di S. Costanza 2 è così composto:

- a) Direttore dell’Opera
- b) Superiore della Comunità
- c) Coordinatore delle attività educative e didattiche della Scuola dell’Infanzia e della Scuola primaria
- d) Coordinatore delle attività educative e didattiche della Scuola Secondaria di I e II Grado
- e) Due rappresentanti genitori scuola dell’infanzia
- f) Un rappresentante docenti scuola dell’infanzia
- g) Tre rappresentanti genitori scuola primaria
- h) Due rappresentanti docenti scuola primaria
- i) Due rappresentanti genitori scuola secondaria di I grado
- j) Due rappresentanti docenti scuola secondaria di I grado
- k) Due rappresentanti genitori scuola secondaria di II grado
- l) Due rappresentanti docenti scuola secondaria di II grado
- m) Due rappresentanti alunni scuola secondaria di II grado
- n) Amministratore dell’Opera
- o) Un rappresentante personale non docente
- p) Coordinatore della Pastorale
- q) Presidente associazione ex alunni

## **Articolo 2**

### **ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

#### **GRATUITA' DELL'UFFICIO**

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze dei componenti elettivi del Consiglio spetta, per ciascun ordine di studi (Infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado – Secondaria di II Grado), a tutti i docenti, ai genitori degli alunni ed a chi ne fa legalmente le veci qualora abbiano la qualifica di Rappresentanti di Classe, nonché agli alunni della Scuola Secondaria di II Grado che ne abbiano la stessa qualifica.

L'elettorato attivo e passivo spetta altresì ai componenti in servizio del personale non docente.

Ciascun componente elettivo, una volta assunta la carica, rappresenta tutti gli appartenenti alla propria categoria ed al proprio ordine di studi.

La carica di componente del Consiglio di Istituto nonché quelle ad essa connesse, sono gratuite.

## **Articolo 3**

### **DURATA DEL CONSIGLIO E DEI COMPONENTI**

#### **ELETTIVI E DESIGNATI**

Il Consiglio dura in carica per tre anni scolastici consecutivi, a decorrere dalla data di insediamento che avviene entro il mese di Dicembre.

Per lo stesso periodo durano in carica i componenti elettivi e designati, ad eccezione della rappresentanza studentesca che viene rinnovata annualmente.

E' ammessa la rielezione.

Allo scadere del triennio, finché non viene insediato il nuovo Consiglio continua a funzionare quello precedente.

## **Articolo 4**

### **DECADENZE E SOSTITUZIONI**

Decadono dalla carica di componenti del Consiglio di Istituto coloro i quali, nel corso del triennio, perdono i requisiti di eleggibilità, nonché coloro che, eletti in un ordine di studi, cessano di appartenervi durante lo stesso periodo.

I rappresentanti degli alunni, purché ancora iscritti all'Istituto, restano in carica fino all'elezione della nuova rappresentanza e, comunque, non oltre la prima decade del mese di Dicembre di ciascun anno.

Costituisce causa di decadenza dalla carica, per i componenti elettivi, la mancata partecipazione alle sedute di Consiglio per tre volte consecutive, senza giustificato motivo.

Alla sostituzione dei componenti elettivi come sopra decaduti o che cessano per qualsiasi motivo del Consiglio, si provvede mediante nuove elezioni da parte della categoria di appartenenza e con le modalità fissate dal regolamento.

I componenti di diritto che cessano dal Consiglio vengono sostituiti dalla persona che subentra nei rispettivi uffici che danno titolo alla carica; alla sostituzione dei componenti designati si provvede invece mediante una nuova designazione da parte dell'Organo competente.

## **Articolo 5**

### **PRESIDENZA**

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno un Presidente, scegliendolo tra i Rappresentanti dei Genitori degli alunni.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti l'organico del Consiglio o, qualora essa non venga raggiunta nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei presenti.

Con le stesse modalità può essere eletto un Vice-Presidente.

Il Presidente dura in carica per l'intero triennio purché conservi almeno il requisito di essere genitore di un alunno dell'Istituto.

Il Vice-Presidente dura in carica per l'intero triennio purché conservi almeno il requisito di essere genitore di un alunno dell'Istituto.

Il Presidente ha la rappresentanza del Consiglio d'Istituto; convoca e presiede il Consiglio, sovrintende al funzionamento delle Giunte Esecutive, indice le elezioni per il rinnovo delle cariche ed esercita altresì le attribuzioni affidategli dal regolamento.

Il Vice-Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le attribuzioni che gli sono delegate dal Presidente.

## **Articolo 6**

### **SEGRETERIA DEL CONSIGLIO**

### **E DELLE GIUNTE ESECUTIVE**

Il Consiglio di Istituto elegge la Segreteria che è composta da un Segretario Generale che la dirige, e da tre Segretari che hanno altresì le funzioni di Segretari delle Giunte Esecutive.

Il Segretario Generale viene eletto tra i Rappresentanti dei Genitori con le stesse modalità previste dall'Articolo 5 e dura in carica per l'intero triennio, purché conservi almeno il requisito di essere genitore di un alunno dell'Istituto.

Gli altri tre Segretari, eletti a maggioranza relativa tra i rappresentanti dei genitori, uno per ciascun ordine di studi, durano in carica per l'intero triennio finché conservano i suddetti requisiti di eleggibilità.

Il Segretario Generale esercita le funzioni di Segretario nelle sedute del Consiglio.

Al Segretario Generale spetta altresì la funzione di coordinamento tra le Giunte Esecutive e tra queste e gli altri Organi Scolastici.

La Segreteria del Consiglio di Istituto provvede alla tenuta ed archiviazione degli atti del Consiglio, al rilascio di copie agli aventi diritto, sotto la responsabilità del Segretario Generale.

## **Articolo 7**

### **TESORIERE**

Con le stesse modalità e con gli stessi requisiti previsti per l'elezione del Presidente e del Segretario Generale, viene eletto un Tesoriere al quale compete la gestione dei fondi secondo le deliberazioni del Consiglio ed i criteri fissati dal regolamento, nonché la preparazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo per ciascun anno.

Il Tesoriere conserva l'incarico per l'intero triennio purché conservi almeno il requisito di essere genitore di un alunno dell'Istituto.

Con la stessa maggioranza predetta, il Tesoriere può essere rimosso dall'incarico in ogni tempo, in caso di constatata grave irregolarità della gestione.

## **Articolo 8**

### **GIUNTE ESECUTIVE**

In seno al Consiglio di Istituto sono costituite, per l'intera durata del Consiglio, tre Giunte Esecutive (Infanzia – Primaria – Secondaria) ciascuna delle quali è così composta:

- a) Il Coordinatore delle attività didattiche ed educative in funzione di Presidente;
- b) Un docente;
- c) Due genitori (uno per la scuola Secondaria di II Grado);
- d) Il Segretario Generale;
- e) Il Segretario nominato, per ciascun ordine di studi, a norma del 3° comma dell'articolo 6.

I docenti, i genitori e gli alunni sono eletti dal Consiglio tra i propri componenti, per ciascun ordine di studi, a maggioranza relativa.

I componenti la Giunta durano in carica per l'intero triennio finché conservano i suddetti requisiti di eleggibilità.

Vengono sostituiti con nuove elezioni o, se componenti di diritto, da coloro che assumono la rispettiva qualità di componente del Consiglio.

## **Articolo 9**

### **GIUNTE ESECUTIVE - POTERI**

Le Giunte Esecutive coordinano iniziative nell'ambito del proprio settore, riferiscono sulle attività svolte, sottopongono proposte ed eventuali problemi all'esame del Consiglio, curano l'esecuzione delle relative delibere, gestiscono autonomamente i fondi che il Consiglio ogni anno assegna a ciascuna di esse, per lo svolgimento dei loro compiti e per il funzionamento degli organi collegiali istituiti nell'ambito del rispettivo ordine di studi.

Il Segretario di ogni Giunta, alla fine di ciascun anno finanziario, trasmette al Tesoriere un rendiconto di tale gestione, che sarà inserito nel Conto Consuntivo del Consiglio.

## **Articolo 10**

### **COMITATO DI PRESIDENZA**

E' costituito in seno al Consiglio d'Istituto un Comitato di Presidenza così composto: il Presidente, il Vice-Presidente, il Direttore dell'Opera, il Superiore d'Istituto, il Segretario Generale.

Al Comitato di Presidenza è attribuita la preparazione del lavoro del Consiglio, nonché la formulazione dell'Ordine del Giorno per il quale ciascun componente, oltre che le Giunte, possono avanzare proposte.

Al Comitato di Presidenza spettano altresì le altre competenze previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

## **Articolo 11**

### **ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio di Istituto ha potere deliberante sulle seguenti materie:

- a) adozione del Regolamento interno per lo svolgimento dei lavori, la elezione delle cariche e l'amministrazione dei fondi in dotazione;

- b) determinazione, in base alle previsioni del bilancio, del fondo destinato al proprio funzionamento amministrativo e didattico, a quello delle Giunte Esecutive e degli altri Organi Collegiali dell'Istituto;
- c) esame e parere sul Bilancio Preventivo e sul Conto Consuntivo;
- d) adattamento del calendario scolastico, nell'ambito della vigente legislazione, alle specifiche esigenze dell'Istituto;
- e) fissazione dei criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche ed interscolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione;
- f) promozione di contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- g) partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- h) iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto;

Il Consiglio indica altresì i criteri generali relativi:

- a) all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle esigenze di ogni singolo ordine di studi;
- b) al coordinamento organizzativo delle assemblee dei rappresentanti di classe.

Il Consiglio può esprimere, in base alle esigenze di ogni singolo ordine di studi, parere sull'andamento generale didattico dell'Istituto o può formulare proposte di sperimentazione, come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture esistenti.

Alla fine del triennio redige una relazione sull'attività svolta che viene comunicata e pubblicata nei modi e nelle forme stabilite dal Comitato di Presidenza.

## **Articolo 12**

### **COSTITUZIONE DELLE ADUNANZE E VALIDITA' DELLE DELIBERE. OPPOSIZIONE ALLE DELIBERE**

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti l'Organico del Consiglio.

Le deliberazioni sono adottate con i voti espressi dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Il Regolamento e le sue modifiche sono approvati con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Per le modifiche allo Statuto è invece richiesta la maggioranza dei voti espressi dai due terzi dei componenti l'organico del Consiglio.

Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano o per appello nominale. Sono adottate a voto palese in caso di elezione del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario Generale e del Tesoriere, ovvero se lo chiedono i due terzi dei componenti in carica.

Non è ammesso il voto per delega.

Contro le delibere del Consiglio possono proporre opposizione per soli motivi di legittimità, i Consiglieri assenti e quelli dissenzienti, con dichiarazione scritta e motivata che deve pervenire alla Segreteria del Consiglio non oltre il decimo giorno dalla comunicazione del processo verbale della seduta, da effettuarsi a norma del regolamento.

Sull'opposizione, da porsi all'ordine del giorno della prima seduta utile, decide lo stesso Consiglio con la maggioranza dei due terzi del suo organico, se sono dedotte violazioni dello Statuto o con quella dei due terzi dei presenti se sono dedotte violazioni del Regolamento.

L'opposizione non ha efficacia sospensiva.



**Articolo 13**  
**PUBBLICITA' DELLE SEDUTE E**  
**DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO**

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

Alle riunioni possono tuttavia partecipare, senza facoltà di voto, gli esperti che il Comitato di Presidenza ritenga di invitare in relazione a specifiche esigenze consultive.

Gli atti del Consiglio, ad eccezione dei Verbali delle sedute e dei relativi allegati, che vengono comunicati e pubblicati con le modalità fissate dal Regolamento, non sono pubblici.

Copia di essi può essere tuttavia rilasciata ai Consiglieri che ne facciano motivata richiesta, su autorizzazione del Comitato di Presidenza.

**Articolo 14**  
**ENTRATA IN VIGORE – NORME TRANSITORIE**

Il presente Statuto entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione mediante deposito dell'originale nella Segreteria del Consiglio di Istituto, ad eccezione del 1° e 2° comma dell'articolo 4 che si applicano a decorrere dall'insediamento del prossimo Consiglio.

Fino a tale data di insediamento, resta in vigore l'articolo 3 del vigente Regolamento Costitutivo.

Della pubblicazione di cui al primo comma viene data notizia a mezzo di comunicato da affiggersi contestualmente nell'albo del Consiglio.

**Consiglio di Istituto**  
**del “SAN LEONE MAGNO” in Roma**

**REGOLAMENTO**

**Articolo 1**

**COSTITUZIONE ED INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO**

Il nuovo Consiglio viene convocato dal Presidente uscente nel termine fissato dall'Articolo 3 dello Statuto.

Nella stessa seduta il Consiglio, verificata la propria regolare costituzione ed i titoli dei propri componenti, decidendo sugli eventuali reclami, si insedia e procede alla nomina del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario Generale.

Procede altresì, anche in una seduta successiva, all'elezione degli altri componenti la Segreteria, del Tesoriere e delle Giunte Esecutive.

**Articolo 2**

**CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO**

**COMUNICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

**ATTIVITA' DELLE GIUNTE ESECUTIVE**

Il Presidente convoca il Consiglio almeno tre volte l'anno, ovvero quando gliene viene fatta motivata richiesta scritta da un terzo dei componenti in carica, da una Giunta Esecutiva o dal Direttore dell'Istituto.

L'Ordine del Giorno deve essere comunicato a ciascun componente, nelle forme ritenute più opportune dal Presidente, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta ed affisso, entro lo stesso termine, nell'Albo del Consiglio.

Il Presidente, sentito il Segretario Generale, promuove altresì l'attività delle Giunte Esecutive, sollecitandone, ove necessario, la convocazione, tramite i rispettivi Presidenti.

### **Articolo 3**

#### **SVOLGIMENTO DEI LAVORI – PROCESSO VERBALE**

Il Presidente presiede le sedute del Consiglio, assicurando l'ordinato svolgimento della discussione secondo la successione degli argomenti elencati nell'Ordine del Giorno. Tale successione può essere variata, anche su proposta di un componente, se lo consigliano ragioni di opportunità.

Nessuna delibera può essere adottata dal Consiglio su argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno, salvo che alla seduta siano presenti tutti i componenti in carica del Collegio e che i due terzi di essi vi consentano.

Il processo verbale della seduta, con le deliberazioni adottate, è redatto a cura del Segretario, che lo sottoscrive assieme al Presidente dopo la definitiva approvazione che deve avvenire non oltre la seduta successiva.

### **Articolo 4**

#### **GIUSTIFICAZIONI DI ASSENZA**

I membri elettivi, ai fini di quanto stabilisce l'Articolo 4 dello Statuto, devono motivare l'impedimento, dandone comunicazione scritta o verbale al Presidente del Consiglio di Istituto od al Segretario Generale, almeno il giorno prima della seduta. Della giustificazione e dei motivi che la sostengono si fa menzione nel processo verbale della seduta per le valutazioni del Consiglio in caso di declaratoria di decadenza.

### **Articolo 5**

#### **INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL NUOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO E PER LA SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI CESSATI O DECADUTI**

Il Presidente uscente, previo accordo con i Coordinatori delle attività educative e didattiche, i quali avranno provveduto al rinnovo delle componenti elettive dei Consigli di Classe, indice le elezioni dei rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale non docente, per una data non successiva alla prima decade di

dicembre.

Entro lo stesso periodo, su invito del Presidente, si riunisce il Comitato Studenti per l'elezione dei suoi rappresentanti.

In ogni altro caso nel quale occorra provvedere a nuove elezioni, il Presidente convoca immediatamente i singoli collegi elettorali.

Ai fini di cui al presente comma i Coordinatori dei Consigli di Classe ed il Comitato Studenti provvedono a comunicare per iscritto alla Segreteria del Consiglio, entro i due giorni successivi al rinnovo dei componenti elettivi dei rispettivi organi le risultanze delle Elezioni.

I competenti Coordinatori delle attività educative e didattiche comunicano alla Segreteria del Consiglio le variazioni intervenute nella composizione ed assegnazione del corpo docente.

## **Articolo 6**

### **SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI**

Nel giorno fissato per le elezioni, i genitori rappresentanti di classe per ogni ordine di studi, i docenti per ogni ordine di studi, il personale non docente ed il Comitato Studenti si costituiscono ciascuno in collegio elettorale nominando un Presidente, un Segretario ed uno o più scrutatori.

L'elezione avviene con votazione segreta.

Ciascun elettore può votare per un numero di candidati eguale ai componenti da eleggere.

Vengono eletti coloro che, nell'ordine, riportano il maggior numero di voti.

Delle operazioni elettorali e dei risultati ottenuti da ciascun candidato viene immediatamente redatto, a cura del Segretario di ciascuna assemblea elettorale, processo verbale che, sottoscritto anche dal Presidente, viene trasmesso in originale, entro i due giorni successivi alla votazione, alla Segreteria del Consiglio di Istituto che ne rilascia ricevuta.

## **Articolo 7**

### **CUMULO DI CARICHE DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO**

#### **OPZIONI**

##### **COPERTURA DELLE CARICHE RIMASTE VACANTI**

Qualora una stessa persona acquisisca, anche in tempi successivi, titolo per assumere due o più cariche di componente del Consiglio di Istituto, deve esercitare, entro otto giorni dall'acquisizione dell'altro titolo, opzione per una di esse mediante dichiarazione scritta, diretta alla Segreteria del Consiglio.

In mancanza di opzione, si ritiene la decadenza dalla carica elettiva in favore di quella non elettiva o, in caso di cariche entrambe elettive, la decadenza dalla carica per la quale si è riportato il minor numero di voti.

In caso di cumulo di due o più cariche spettanti di diritto per le quali non sia esercitata opzione, si rende vacante quella assunta successivamente o, in mancanza, quella che risulta da sorteggio operato dal Consiglio.

La sostituzione della carica rimasta scoperta avviene, se è elettiva, mediante chiamata del primo dei non eletti nel caso di cumulo conseguente ad elezioni contemporanee avvenute all'inizio del triennio di vita del Consiglio, mediante nuove elezioni a norma dell'Articolo 4 dello Statuto, nella ipotesi di cumulo per elezioni in tempi diversi.

Alla sostituzione del componente designato provvede, mediante nuova designazione, l'Organo competente.

Nella carica di membro di diritto vacante subentra il soggetto che viene all'uopo designato dal titolare dell'Ufficio.

## **Articolo 8**

### **COMMISSIONI – GRUPPI DI LAVORO**

Per lo studio di determinati problemi inerenti alle materie di competenza o per il collegamento con determinati Organi, il Consiglio può istituire commissioni o gruppi di lavoro, composti da propri membri e da esperti estranei.

La Commissione o il Gruppo di Lavoro nomina il proprio Presidente ed il Segretario e riferisce al Consiglio, secondo il mandato ricevuto.

## **Articolo 9**

### **PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE DEI PROCESSI VERBALI**

I processi verbali delle sedute del Consiglio e relativi allegati, una volta definitivamente approvati, sono pubblicati al più presto, in copia autentica, mediante affissione per almeno dieci giorni consecutivi nell'apposito albo del Consiglio.

La data di affissione viene certificata in calce dal Segretario Generale. La pubblicazione così avvenuta ha effetto di comunicazione ai fini del 7° comma dell'Articolo 12 dello Statuto, salvo che il Presidente non disponga per singoli casi, la comunicazione personale.

## **Articolo 10**

### **ESERCIZIO FINANZIARIO – SERVIZIO CASSA**

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno a decorrere dal primo novembre.

Il Servizio Cassa è affidato al tesoriere secondo le indicazioni del Consiglio. Il Tesoriere potrà disporre il deposito di tutto o di parte dei Fondi del Consiglio presso un Istituto di Credito, a nome del Consiglio di Istituto, dandone comunicazione.

I pagamenti, salvo casi di urgenza, sono effettuati su mandati sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Istituto o da altro componente a tal fine delegato dal Presidente.

## **Articolo 11**

### **NOTIZIARIO DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio di Istituto può pubblicare periodicamente, in via autonoma o mediante inserimento in una rubrica del Giornale dell'Istituto, un proprio notiziario per comunicare l'attività svolta e le deliberazioni adottate.

Il Notiziario è redatto a cura del Comitato di Presidenza.

## **Articolo 12**

### **ENTRATA IN VIGORE – NORME TRANSITORIE**

Il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione mediante deposito dell'originale nella Segreteria del Consiglio di Istituto.

Di tale pubblicazione viene data notizia a mezzo di comunicato da affiggersi contestualmente nell'albo del Consiglio.

**Statuto e Regolamento interno.**

**Approvato nella seduta del 9 Novembre 1982.**

**Modificato e approvato nella seduta del 27 Febbraio 2002.**

**Modificato e approvato nella seduta del 29 Novembre 2006.**

**Modificato e approvato nella seduta del 24 ottobre 2007.**

**Modificato e approvato nella seduta del 15 Novembre 2012.**